

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto,

nell'adunanza del 17 gennaio 2020 e nella successiva adunanza del 10 luglio 2020,

visto il Regolamento per la Formazione Continua n. 6 del 14 luglio 2014 adottato dal Consiglio Nazionale Forense;

visti gli artt. 14, 15, 17 e 35 del Codice Deontologico Forense in materia di formazione continua degli Avvocati;

ritenuta la necessità di specificare le concrete modalità di applicazione della normativa innanzi citata in funzione delle effettive esigenze formative locali, soprattutto con riferimento alle procedure di realizzazione, gestione, organizzazione e di accreditamento delle attività e degli eventi formativi nonché ai casi di esonero ed ai controlli e verifiche sull'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti, in armonia con le previsioni di rango superiore citate;

delibera

di approvare il seguente regolamento.

Art. 1.

1. L'avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell'interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.

2. L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo, agli Elenchi ed ai Registri, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 2.

Aggiornamento e formazione

1. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.

2. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.

3. Le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.

4. Le attività formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico. Il livello è determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati.

Art. 3.

Le attività formative

1. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale quali ad esempio:

a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;

b) seminari su aggiornamenti normativi;

c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.

2. L'attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali.

3. L'attività di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

4. L'attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 3, quali ad esempio:

- a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
- b) master di primo e secondo livello;
- c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
- d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale;
- e) scuola forense integrativa del tirocinio;
- f) scuola per difensori d'ufficio;
- g) corsi per mediatori professionali 7.

Art. 4.

Metodologie didattiche

1. L'attività formativa può essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo esemplificativo, la lezione frontale, la proposizione di casi e la successiva disamina, l'esercitazione, la simulazione.

2. Nell'organizzazione dell'attività formativa è possibile fare ricorso a strumenti di supporto cartacei, telematici, audiovisivi e quant'altro utile all'efficacia della stessa attività formativa.

Art. 5.

Libertà di formazione

1. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.

2. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell'Unione Europea.

3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero ai sensi del presente regolamento.

4. Le attività formative svolte in modalità e-learning ovvero streaming non potranno essere riconosciute valide ove non siano state previamente accreditate.

Art. 6.

I Consigli dell'Ordine degli Avvocati

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto (di seguito indicato come COA), anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovrintende e coordina nella propria circoscrizione l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei suoi iscritti.

Art. 7.

Altri soggetti

1. In ossequio alle prescrizioni del Regolamento per la Formazione Continua degli Avvocati n. 6 del 14 luglio 2014 adottato dal CNF e di quelle contenute nel presente regolamento, le attività formative possono essere altresì promosse, organizzate e gestite, anche da altri soggetti pubblici o privati.

2. Per l'accreditamento delle attività di formazione continua i soggetti, pubblici o privati, di cui al precedente comma, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti

all'esercizio della professione di avvocato nonché di aver maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.

Art. 8.

Finanziamenti di terzi

1. Il COA e gli altri soggetti di cui all'art. 7 del presente regolamento possono avvalersi, per il finanziamento di attività di formazione continua, di contributi pubblici e privati da parte di terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali connesse e senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella gestione degli eventi.

Art. 9.

Contenuto dell'obbligo formativo

1. Integra assolvimento dell'obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività disciplinate dai seguenti articoli, organizzate dai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento nonché da quelli individuati dal Titolo II del Regolamento per la Formazione Continua degli Avvocati n. 6 del 14 luglio 2014, ed accreditate ai sensi delle norme che seguono.

2. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro.

3. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale.

4. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno 60 Crediti Formativi (di seguito denominati CF), di cui 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

5. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno 15 CF, di cui 3 nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di 5 CF per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.

6. Il numero di CF conseguiti in modalità *e-learning* ovvero *streaming* non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.

Art. 10.

Altre attività e autoformazione

1. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività:

a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;

b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *online*, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina;

e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridicoforense, per tutta la durata dell'esame;

- f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;
- g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Art. 11.

Esenzioni ed esoneri

1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
2. Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
 - a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori entro sei anni di vita di questi ultimi. Nel caso in cui entrambi i genitori svolgano la professione di avvocato, la riduzione potrà essere accordata solo ad uno dei due;
 - b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
 - c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
 - d) cause di forza maggiore;
 - e) altre ipotesi eventualmente individuate dal COA.
3. L'iscritto documenta al COA la causa e la durata dell'impedimento.
4. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.
5. In considerazione dell'attività istituzionale svolta, sono inoltre esonerati dall'obbligo di formazione continua e, dunque, dal conseguimento dei CF, gli iscritti che rivestano le cariche di Consigliere dell'Ordine, componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, delegato al Consiglio Nazionale Forense, componente della Cassa Nazionale Forense, componente dell'Organismo Congressuale Forense, per tutta la durata del relativo mandato.

Art. 12.

Formazione specialistica

1. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della legge professionale, sono soggetti all'obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del citato art. 9 della legge professionale.

Art. 13.

Accreditamento delle attività formative

1. All'accreditamento delle attività formative ed alla contestuale attribuzione di CF provvede il COA, in base alle proprie competenze.
2. Il COA è competente a concedere l'accreditamento per gli eventi a rilevanza locale ossia organizzati nell'ambito della circoscrizione territoriale di sua competenza.
3. Per le altre attività di cui all'art. 10 il COA è competente:

- a) ad accreditare l'iniziativa formativa, per lo svolgimento di relazioni o lezioni nell'ambito della sua circoscrizione territoriale;
- b) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- c) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite;
- d) per la partecipazione del proprio iscritto alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense;
- e) il COA per l'attività di studio e aggiornamento individuale, salvo che vengano utilizzati sistemi telematici

Art. 14.

Commissione per l'accreditamento della formazione presso il Consiglio dell'Ordine

1. Presso il COA può essere costituita la Commissione per l'accreditamento delle attività formative riservate alla sua competenza.
2. In tale evenienza il COA, direttamente o tramite la Commissione locale, cura l'istruttoria e l'accreditamento delle attività formative di competenza, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di valutazione e verifica.
3. Ai lavori delle Commissioni locali possono partecipare anche altri professionisti ed esperti di formazione.

Art. 15.

Determinazione dei Crediti Formativi

1. Per le attività di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e art. 3, commi, 1 e 2, tenuto conto dei livelli di cui all'art. 2, comma 4 e dei criteri di cui all'articolo seguente, sono concessi CF nella seguente misura 26:
 - a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;
 - b) per eventi della durata di una intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 12 CF.
2. Per le attività di formazione di cui agli articoli 2, comma 3, e art. 3, comma 4, sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui all'art. 2, comma 4 e dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura:
 - a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;
 - b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF.
3. Per le altre attività di cui all'art. 10:
 - a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo;
 - b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero per libri e monografie, i CF attribuiti all'attività svolta non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno;
 - c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF all'anno;
 - d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, nonché per la partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina, un massimo di n. 10 CF all'anno;
 - e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF all'anno;
 - f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all'anno; detta attività è cumulabile con quella di cui alla lettera a).

4. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Tuttavia, ai fini del riconoscimento dei CF al singolo partecipante, è prevista una tolleranza di 15 minuti rispetto alla durata dell'evento formativo determinata avuto riguardo all'orario di inizio previsto e quello di effettiva conclusione.

5. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento (80%) dell'evento.

Art. 16.

Criteri per accreditamento

1. L'accREDITamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare il livello dell'attività formativa e graduare conseguentemente i CF concessi al singolo evento:

- a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e con quelle del Regolamento CNF n. 6 del 14 luglio 2014 e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
- b) numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate);
- c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
- d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
- e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;
- f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
- g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

Art. 17.

Procedura di accreditamento

1. Il soggetto promotore che richiede l'accREDITamento presenta, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda al COA (ovvero Commissione ivi eventualmente istituita). La domanda deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

2. Nella richiesta di accREDITamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

3. Il COA (ovvero la Commissione di cui all'art. 14) stabilisce le modalità di presentazione della domanda e cura l'attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

4. Il COA (ovvero la Commissione di cui all'art. 14) si pronuncia sulla domanda di accREDITamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle

prescrizioni di cui all'art. 15 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

5. Il COA (ovvero la Commissione di cui all'art. 14) potrà riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento CNF n. 6 del 14 luglio 2014 e dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.

Art. 18.

Piano dell'offerta formativa

1. Il COA, direttamente o tramite la Commissione eventualmente costituita ai sensi dell'art. 14, predispone con cadenza anticipata annuale il Piano dell'Offerta Formativa (di seguito POF), indicando gli eventi che intende promuovere nel corso dell'anno successivo.
2. Il POF potrà essere inviato all'inizio di ogni anno o semestre al CNF ai fini dell'inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi.
3. Il COA provvede a dare adeguata pubblicità agli avvocati delle attività ed iniziative formative promosse.

Art. 19.

Verifiche

1. Il COA adotta misure di verifica in entrata / uscita dei partecipanti.
2. Il COA o la Commissione ex art. 14, eventualmente istituita, può promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.
3. I CF attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito della verifica.

Art. 20.

Attestato di Formazione continua

1. Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua.
2. L'attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.
3. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.
4. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.
5. L'iscritto che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice Deontologico Forense.
6. Sul sito internet del COA è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell'interessato dopo il rilascio dell'attestato.
7. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dal COA su

richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

8. Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall'obbligo di formazione continua, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge professionale e dell'art. 11, comma 1 del presente regolamento.

9. L'adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l'iscrizione negli elenchi sopra citati.

10. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

Art. 21.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento recepisce il Regolamento per la Formazione Continua n. 6 del 14 luglio 2014 adottato dal Consiglio Nazionale Forense.

2. Esso entra in vigore dalla data della delibera di sua approvazione ed è pubblicato nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del COA www.ordineavvocatibarcellonapg.it.

3. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi CF, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.

4. La valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 sarà effettuata secondo le disposizioni previgenti.

